

# RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO. CASI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE È PRIVA DI DISCREZIONALITÀ

mercoledì 12 settembre 2007

Nei casi in cui l'interessato al rinnovo del permesso di soggiorno risulti essere destinatario di una condanna per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, l'Amministrazione è tenuta a negare il rinnovo del permesso di soggiorno, non spettandole alcuna discrezionalità in merito alla valutazione della pericolosità sociale.

T.A.R. VENETO, sez. III, 3004/2007: <<... Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il ricorrente risulta condannato per reato (detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso) che, ex art. 5, V comma, e 4, III comma, d. lgs. 286/98, vieta la permanenza sul territorio nazionale (cfr. T.A.R. Veneto, III, 5 agosto 2006, n. 2248, nonché C.d.S., VI, 10 ottobre 2006, n. 6018): pertanto, il diniego è qui dovuto (disponga o meno l'interessato di un lavoro), ed è irrilevante il giudizio di pericolosità in concreto, la cui sussistenza l'Amministrazione non era tenuta a considerare; che, quanto alla comunicazione ex art. 10 bis, la stessa è stata comunque posta nella sfera di ordinaria conoscibilità dell'interessato, essendo stata consegnata ad suo difensore, espressamente incaricato di assisterlo nella procedura di rinnovo; inoltre, tale comunicazione ha altresì conseguito il suo effetto, poiché una memoria nell'interesse dello straniero è stata effettivamente presentata>>